

REGOLAMENTO R.S.U.

Data Delibera: 14/09/1995

Numero Delibera: 40

Data entrata in vigore: 01/01/1996

Tipo regolamento: Rifiuti solidi urbani

Titolo:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI INTERNI

Note:

N° articoli: 22

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni speciali assimilati ai rifiuti svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Note:

Art. 2

Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

Note:

Art. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915, ed in conformità dell'art. 59 del D. lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Note:

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree (adibite ad uffici e servizi comunali) di proprietà comunale e comunque gestite o affittate dall'Ente o da Aziende di sua proprietà.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. In presenza di parti comuni del Condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, in caso che i singoli condomini non provvedano alla denuncia di cui all'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi:
 - a. di una quota pari a al 2% nei fabbricati con tre o più alloggi;
 - b. di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli due alloggi.

Note:

Art. 5

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

Note:

Art. 6

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Note:

Art. 7

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a. in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona planimetrata o di fatto servita supera i 500 mt.

b. in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la suddetta distanza supera i mille metri.

3. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo dovuto viene determinato nella misura del 40% della tariffa stessa nei seguenti casi:

a. nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste da Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

b. nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;

c. nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

Note:

Art. 8

Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Riduzioni tariffarie – sono determinate in relazione al seguente criterio:

a. abitazioni con unico occupante.

2. Criteri per le esclusioni – sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente regolamento

Note:

Art. 9

Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg./mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b. Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c. Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto prodotto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

e. Tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/St$

f. Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0.8 ed 1,2 (?)), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che di coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzature media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Note:

Art. 10

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'Universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto e indiretto, eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero dai dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri Enti od Istituti pubblici di ricerca.

Note:

Art. 11

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m

Note:

Art. 12

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in t/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

Con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a. rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente riscomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni dei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

Note:

Art. 13

Classi di contribuenza

§ Cat.1 – Locali destinati ad uso abitazione, cantina, autorimessa o box privato, soffitte, soppalchi ed altri locali di pertinenza delle abitazioni stesse;

§ Cat. 2 – Locali destinati ad uso caserme, stazioni aeroportuali, uffici di associazioni ed istituzioni culturali e politiche, sindacali, circoli senza fine di lucro, scuole private, istituti di educazione, collegi, convitti, conventi;

§ Cat. 3 – Locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche, istituti di credito, istituti finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, dentistici e veterinari, laboratori di analisi mediche e cliniche, studi artistici;

§ Cat. 4 – Esercizi al minuto, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, gelaterie, friggitorie, pescherie, mercerie, abbigliamento, ottici, posteggi fissi, banchi di vendita, chioschi edicole, farmacie, aree commerciali, saloni di bellezza ed aree scoperte, mense aziendali, locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande e residence e relative aree scoperte;

§ Cat. 5 – Autorimesse, rimesse di roulotte e simili, magazzini di spedizione, locali di impianti tecnici di riscaldamento e condizionamento ed aree scoperte relative, aviorimesse;

§ Cat. 6 – Locali destinati ad uso impianti sportivi (ippodromo), cinematografi, teatri e relative aree scoperte;

§ Cat. 7 – Locali destinati a sale da ballo, discoteche, scuole di ballo, sale da gioco, locali per circoli di divertimenti ed aree scoperte relative;

§ Cat. 8 – Locali destinati ad uso vendita di mobili, autosaloni, esposizioni e relative aree scoperte;

§ Cat. 9 - Aree di campeggi, villaggi turistici, distributori di carburanti e relative aree scoperte;

§ Cat. 10 – Locali destinati alla vendita dei prodotti ortofrutticoli all'ingrosso e al minuto, ed aree di supermercati, locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini industriali, tettoie industriali, laboratori artigianali, officine meccaniche, magazzini artigianali, locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi commerciali all'ingrosso, depositi commerciali;

§ Cat. 11 – Aree di campeggi e dei parcheggi all'aperto, pubblici e privati, distributori di carburanti e relative aree scoperte;

§ Cat. 12 – Locali destinati alla vendita dei prodotti ortofrutticoli all'ingrosso e al minuto, ed aree di supermercati destinati alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per abitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Note:

in vigore dal 01 gennaio 1999 - modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 14 aprile 1999.

Art. 14

Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno quali:

a. locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;

- c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;
- d. balconi e terrazze scoperte;
- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce)
- g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i. cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse svolgono;
- j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
- k. edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili), ivi compresi i locali strettamente adibiti ad attività didattico-catechistiche di ordini e confessioni religiose riconosciute.
- l. edifici e loro parti adibiti a sedi di organizzazione di volontariato riconosciute, senza scopo di lucro, operanti sul territorio comunale ivi compresi i locali strettamente connessi all'attività delle predette organizzazioni.

3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Note:

in vigore dal 01 gennaio 2002 - modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n° 02 del 24 gennaio 2002.

Art. 15

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta, i seguenti locali ed aree sono così calcolati :

a. sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art. 13 del presente Regolamento;

b. sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa;

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la tassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA' percent. di rid. sup.

- lavanderie a secco, tintorie non industriali 20%
- laboratori fotografici, eliografie 25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante 30%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici 10%
- laboratori analisi 15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 10%
- allestimenti, insegne 15%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Note:

Art. 16

Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di: abitazione con unico occupante.
2. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 20% nel caso di: attività stagionale.
3. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, commi 5 e 6 del Decr. Leg.vo 507/93.
4. di confermare quant'altro previsto nel precitato regolamento.
5. di sottoporre il presente provvedimento all'esame del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 17, 33° comma, della Legge 127/97.

Note:

in vigore dal 01 gennaio 1999 - modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n° 05 del 14 aprile 1999.

Art. 17

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrente locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993, n.507. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche del presente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Note:

Art. 18

Denunce di occupazione o detenzione, di variazioni e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/90 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e variazione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Note:

Art. 19

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. lgs. 507/1993.
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. lgs 31/12/92, n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/01/88, n. 43, e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/72, N. 638 e successive modificazioni.

Note:

Art. 20

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Note:

Art. 21

Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs 507/93.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire cinquantamila a Lire centocinquantamila.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella Legge 24/11781 n. 689.

Note:

Art. 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle vigenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite nelle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

Note:
